



**PROCURA DELLA REPUBBLICA  
TRIBUNALE DI SAVONA**

Piazza Barile 1 – 17100 Savona – Palazzo di Giustizia piano VI -

N. 95/23 Prot.

Al Signor Questore  
di Savona

Al Signor Comandante Provinciale dei Carabinieri  
di Savona

Al Signor Comandante Provinciale della Guardia di Finanza  
di Savona

Al sig. Comandante Capitaneria di Porto  
di Savona

Al Comando della Polizia Stradale  
di Savona

Alla sezione della Polizia Postale  
di Savona

Alla sezione della Polizia Ferroviaria  
di Savona

Al sig. Comandante Vigili del Fuoco  
di Savona

Ai Comandi della Polizia Municipale del Circondario di  
Savona

Al sig. Direttore Generale ASL 2 - PSAL  
Savona

Alla Agenzia delle Entrate  
Savona

All’Ispettorato Territoriale del Lavoro  
Savona

Alla Agenzia delle Dogane  
Savona



Ai Responsabili delle Aliquote della Sezione di polizia giudiziaria  
Sede

E, per conoscenza  
ai sigri sostituti Procuratori e VPO  
al sig. Dirigente della segreteria  
sede

**Oggetto:** ulteriori indicazioni operative per l'applicazione del **decreto legislativo 10 ottobre 2022 n. 150** di attuazione della legge 17 Settembre 2021 (c.d. Riforma Cartabia)

Com'è noto il testo normativo in oggetto è definitivamente entrato in vigore in data 30.12.22. Nel richiamare integralmente le indicazioni già fornite da questo ufficio con **direttiva N. 999/22 del 27.10.22**, che per comodità si allega, pare opportuno fornire alcune ulteriori precisazioni, anche alla luce di alcune modifiche della normative transitoria e delle prime esperienze applicative.

\*\*\*

### **1) Adempimenti connessi alla tempestiva iscrizione della notizia di reato**

La riforma interviene su alcuni aspetti relativi ai presupposti per l'iscrizione della notizia di reato, definita dall'art. 335 cpp quale "*rappresentazione di un fatto, determinato e non inverosimile, riconducibile in ipotesi a una fattispecie incriminatrice*"; il pubblico ministero deve provvedere all'iscrizione del nome dell'indagato "*non appena risultino, contestualmente all'iscrizione della notizia di reato, indizi a suo carico*".

Anche al fine di consentire la tempestività di tali adempimenti deve essere prestata particolare attenzione alla precisa e completa compilazione del modulo di trasmissione della notizia di reato mediante portale NDR. Altrettanta attenzione e completezza è richiesta per la redazione dei c.d. "seguiti" alla iniziale notizia di reato, qualora nel corso dello svolgimento delle indagini risultino essere stati accertati ulteriori reati ( con relativo luogo ed epoca di consumazione) da parte dei medesimi soggetti o da ulteriori soggetti nel frattempo individuati, i cui nominativi debbono essere analiticamente segnalati attraverso lo strumento telematico del portale(1)

### **2) Adempimenti per l'identificazione dell'indagato ed elezione di domicilio**

Si tratta di un argomento già trattato nella precedente direttiva, alla quale si rinvia integralmente.

Si è ritenuto opportuno, alla luce delle prime esperienze applicative, **rinnovare la modulistica** rendendola per quanto possibile più chiara e completa.

Si ricorda che nel primo atto compiuto con l'intervento della persona sottoposta alle indagini la Polizia Giudiziaria è tenuta ai seguenti adempimenti, contenuti nel modulo allegato:

a) identificazione dell'indagato, con le ulteriori informazioni previste dal "nuovo" secondo comma dell'art. 349 cpp; il modulo prevede altresì la richiesta di informazioni sulle condizioni reddituali e patrimoniali, anche ai fini previsti degli art. 133 bis cp (determinazioni dell'ammontare della pena pecuniaria) e 459 cpp (determinazione del valore giornaliero della pena pecuniaria sostitutiva di

---

1 Specifiche indicazioni in tal senso risultano dalla circolare del 19.01.23 del Procuratore Generale della Corte di Cassazione, avente ad oggetto "primi orientamenti in tema di applicazione del D.Lvo 150/22"

quella detentiva)

b) indicazione degli articoli di legge violati, data e luogo del fatto e nonchè autorità procedente, con avviso che le successive notificazioni, diverse da quelle riguardanti gli atti introduttivi del giudizio, saranno effettuate mediante consegna al difensore di fiducia o a quello nominato di ufficio. In tal modo il successivo avviso di conclusione delle indagini potrà essere notificato all'interessato mediante consegna al difensore, con evidente risparmio di tempo;

c) elezione/dichiarazione di domicilio ai fini della notifica degli atti introduttivi del giudizio (citazione in giudizio ai sensi degli artt. 450 comma 2, 456, 552 e 601 c.p.p., decreto penale di condanna) nonché comunicazione al difensore a norma dell'art. 162 c.p.p.

E' stato altresì modificato e aggiornato il modulo relativo agli **avvisi alla persona offesa**, in sostituzione di quello allegato alla precedente direttiva.

### **3) Procedibilità a querela di parte per fattispecie in precedenza perseguibili d'ufficio.**

La riforma ha modificato il regime di procedibilità per i seguenti reati:

**a) art. 582 cp (lesioni personali volontarie):** il reato è ora procedibile a querela se la malattia non supera i quaranta giorni (lesioni lievi) ; in precedenza il limite era di venti giorni (lesioni lievissime).

A seguito di tale modifica, per il reato di lesioni "lievi", tentate o consumate, la competenza appartiene al Giudice di Pace (2). L' art. 4 del D.Lvo 274/00 attribuisce al GdP la competenza per *"i delitti consumati o tentati previsti dagli artt. 581 e 582 cp, limitatamente alle fattispecie di cui al secondo comma perseguibili a querela di parte, ad esclusione dei fatti commessi contro uno dei soggetti indicati nell'art. 577 c. 2 ovvero contro il convivente"* (3). Rimane di competenza del tribunale il reato di lesioni commesse ai danni di uno dei soggetti indicati dall'art. 577 c. 2 (4) e del convivente : in tali casi resta ferma la procedibilità a querela ove le lesioni non superino 40 giorni.

Il reato resta invece procedibile d'ufficio (con competenza del tribunale):

- quando ricorre l'aggravante ex art. 61 n. 11 octies c.p. e cioè quando le lesioni siano arrecate in danno degli esercenti le professioni sanitarie e socio-sanitarie nonché di chiunque svolga attività ausiliarie di cura, assistenza sanitaria o soccorso, funzionali allo svolgimento di dette professioni, a causa o nell'esercizio di tali professioni o attività;
- quando ricorre qualsiasi aggravante fra quelle indicate dall'art. 583 c.p. (norma per la quale la regola della procedibilità d'ufficio è rimasta invariata);
- quando ricorre qualsiasi aggravante fra quelle indicate dall'art. 585 c.p.:
- fatto commesso con armi(5), con sostanze corrosive, da persona travisata o da più persone riunite;
- se ricorre alcuna delle circostanze indicate nell'art. 576 (6)

---

2 Cass. Sez. V del 10.01.23 notizia di decisione 2/23

3 Si ricorda che per i reati di competenza del GdP la notizia di reato deve essere trasmessa con la relazione prevista dall'art. 11 D.Lvo 274/00 e che per detti reati non sono applicabili misure cautelari né arresto in flagranza.

4 Coniuge divorziato, altra parte dell'unione civile, ove cessata, persona legata al colpevole da stabile convivenza o relazione affettiva, ove cessate, il fratello o la sorella, l'adottante o l'adottatonei casi regolati dal titolo VIII del libro primo del codice civile, il padre o la madre adottivi, o il figlio adottivo o contro un affine in linea retta

5 Com'è noto rientrano nella definizione di armi anche le "armi bianche" e gli oggetti indicati nell'art. 4 L. 110/75

6 Si riporta il testo dell'**art. 576 cp**: Si applica la pena dell'ergastolo se il fatto preveduto dall'articolo precedente è commesso: 1. col concorso di taluna delle circostanze indicate nel n. 2 dell'articolo 61; 2. contro l'ascendente o il discendente, quando concorre taluna delle circostanze indicate nei numeri 1 e 4 dell'articolo 61 o quando è adoperato un mezzo venefico o un altro mezzo insidioso, ovvero quando vi è premeditazione; 3. dal latitante, per sottrarsi all'arresto, alla cattura o alla carcerazione ovvero per procurarsi i mezzi di sussistenza durante la latitanza; 4. dall'associato per delinquere, per sottrarsi all'arresto, alla cattura o alla carcerazione; 5. in occasione della commissione di taluno dei

- se ricorre una delle circostanze di cui all'art. 577, ad eccezione di quelle indicate nel n. 1 e nel comma 2 (7). In tale ultimo caso si procede d'ufficio solo se le lesioni superano quaranta giorni.  
- quando le lesioni superino i venti giorni e siano state cagionate a persona incapace o per età o per infermità; se invece le lesioni non superino i venti giorni e siano state cagionate a persona incapace o per età o per infermità si procede a querela – la quale in tal caso va presentata, a seconda delle ipotesi concrete, applicando correttamente gli artt. da 120 a 126 c.p. (articoli non modificati dalla riforma) ;

Si ricorda che le lesioni aggravate “*ai sensi degli articoli 576 c.1, n. 2, 5 e 5.1, 577 c. 1 n. 1 e secondo comma del codice penale*” rientrano nel catalogo dei reati di “violenza domestica e di genere”, con applicazione della relativa normativa procedurale.

**b) art. 590 bis (lesioni personali stradali gravi o gravissime):** la procedibilità è d'ora in poi a querela; si procede d'ufficio qualora ricorra taluna delle aggravanti previste dall'art. 590 bis c.p. – e cioè quella dell'aver cagionato lesioni gravi o gravissime essendo in stato di ebbrezza alcolica o di alterazione da stupefacenti, ovvero quella dell'aver cagionato lesioni gravi o gravissime commettendo una delle tre gravi infrazioni stradali descritte al quinto comma della norma

**c) art. 605 cp (sequestro di persona):** si procede ora a querela, a meno che il fatto sia commesso nei confronti di persona incapace per età o per infermità; rimane invece ferma la procedibilità d'ufficio se sono presenti le aggravanti indicate nei commi successivi dell'art. 605 c.p.  
A norma dell'art. 71 c. 2 D.Lvo 159/11, inoltre, per tale reato si procede sempre d'ufficio “*se il fatto è commesso da persona sottoposta con provvedimento definitivo ad una misura di prevenzione personale durante il periodo previsto di applicazione e sino a tre anni dal momento in cui ne è cessata l'esecuzione*”

**d) art. 610 cp (violenza privata):** la procedibilità è d'ora in poi a querela. Si procede d'ufficio se il fatto è commesso nei confronti di persona incapace per età o per infermità ovvero se ricorrono le circostanze indicate dall'art. 339 cp(8)  
A norma dell'art. 71 c. 2 D.Lvo 159/11, inoltre, per tale reato si procede sempre d'ufficio “*se il fatto è commesso da persona sottoposta con provvedimento definitivo ad una misura di prevenzione personale durante il periodo previsto di applicazione e sino a tre anni dal momento in cui ne è cessata l'esecuzione*”

---

delitti previsti dagli articoli 572, 583-quinquies, 600-bis, 600-ter, 609-bis, 609-quater e 609-octies ; 5.1) dall'autore del delitto previsto dall'articolo 612-bis nei confronti della stessa persona offesa; 5-bis) contro un ufficiale o agente di polizia giudiziaria, ovvero un ufficiale o agente di pubblica sicurezza, nell'atto o a causa dell'adempimento delle funzioni o del servizio. È latitante, agli effetti della legge penale, chi si trova nelle condizioni indicate nel n. 6 dell'articolo 61.

**7 Art. 577 n. 1 :** lesioni nei confronti dell'ascendente, discendente, coniuge anche legalmente separato, altra parte dell'unione civile, persona stabilmente convivente con il colpevole o ad esso legata da relazione affettiva; per il testo dell'art. 577 c. 2 si veda nota 3

**8 Art. 339 cp:** Le pene stabilite nei tre articoli precedenti sono aumentate se la violenza o la minaccia è commessa nel corso di manifestazioni in luogo pubblico o aperto al pubblico ovvero con armi, o da persona travisata, o da più persone riunite, o con scritto anonimo, o in modo simbolico, o valendosi della forza intimidatrice derivante da segrete associazioni, esistenti o supposte . Se la violenza o la minaccia è commessa da più di cinque persone riunite, mediante uso di armi anche soltanto da parte di una di esse, ovvero da più di dieci persone, pur senza uso di armi, la pena è, nei casi preveduti dalla prima parte dell'articolo 336 e dagli articoli 337 e 338, della reclusione da tre a quindici anni e, nel caso preveduto dal capoverso dell'articolo 336, della reclusione da due a otto anni. Le disposizioni di cui al secondo comma si applicano anche, salvo che il fatto costituisca più grave reato, nel caso in cui la violenza o la minaccia sia commessa mediante il lancio o l'utilizzo di corpi contundenti o altri oggetti atti ad offendere, compresi gli artifici pirotecnici, in modo da creare pericolo alle persone.

**e) art. 612 cp (minaccia)**, : in precedenza il reato di minaccia grave, pur essendo punito con sanzione maggiore, era perseguibile a querela mentre era procedibile d'ufficio la minaccia commessa in uno dei modi di cui all'art. 339 cp.

La nuova normativa mantiene la procedibilità d'ufficio se la minaccia è fatta in uno dei modi indicati dall'art. 339 cp.

La procedibilità d'ufficio è inoltre ampliata anche ad altri due casi: quello in cui la minaccia è grave ed inoltre ricorrono circostanze aggravanti ad effetto speciale diverse dalla recidiva; quello in cui la persona offesa sia incapace per età o per infermità

Infine a norma dell'art. 71 c. 2 D.Lvo 159/11 si procede sempre d'ufficio *“se il fatto è commesso da persona sottoposta con provvedimento definitivo ad una misura di prevenzione personale durante il periodo previsto di applicazione e sino a tre anni dal momento in cui ne è cessata l'esecuzione”*

**f) art. 614 cp (violazione di domicilio)** : la procedibilità è ora a querela, tranne che nei casi seguenti, in cui si procede d'ufficio: se il fatto è commesso con violenza alle persone; se il colpevole è palesemente armato; se il fatto è commesso con violenza sulle cose in danno di persona offesa incapace per età o per infermità;

**g) artt. 624, 625 cp (furto e furto aggravato)** : il reato di furto, anche se aggravato, è ora perseguibile a querela anche ove ricorra una qualsiasi delle circostanze indicate dall'art. 61 c.p. o dall'art. 625 c.p.

Tale principio ha due eccezioni, per le quali resta la perseguibilità d'ufficio:

- si procede d'ufficio ove ricorra l'aggravante di cui all'art. 625 n. 7, limitatamente al furto *“commesso su cose esistenti in uffici o stabilimenti pubblici, o su cose sottoposte a sequestro o a pignoramento, ovvero il fatto commesso su cose destinate a pubblico servizio o a pubblica utilità, difesa o reverenza”*; è invece perseguibile a querela l'ipotesi, contemplata dallo stesso articolo e particolarmente frequente nella pratica, del furto *“commesso su cose esposte alla pubblica fede”* (es. auto parcheggiata sulla strada).

- è procedibile d'ufficio il furto aggravato dall'art. 625 n. 7 bis c.p., e cioè il fatto commesso su componenti metalliche o altro materiale sottratto ad infrastrutture destinate all'erogazione di energia, di servizi di trasporto, di telecomunicazioni o di altri servizi pubblici e gestite da soggetti pubblici o da privati in regime di concessione pubblica;

Resta fermo il regime di procedibilità d'ufficio per il reato di cui all'art. 624 bis cp, non toccato dalla riforma.

**h) art. 634 cp (turbativa violenta del possesso di cose immobili prevista)** : il reato è ora procedibile a querela, tranne il caso in cui la persona offesa sia incapace per età o per infermità, nel cui caso si procede d'ufficio;

**i) art. 635 cp (danneggiamento)**: la nuova disposizione stabilisce che la prima ipotesi prevista dal primo comma – danneggiamento commesso con violenza alla persona o con minaccia – è ora procedibile a querela, salve due eccezioni per le quali rimane la procedibilità d'ufficio:

- il caso in cui la persona offesa sia incapace per età o per infermità

- il caso in cui il reato sia commesso in occasione del delitto di interruzione di un servizio pubblico o di pubblica necessità ex art. 331 c.p.

Resta inoltre ferma la procedibilità d'ufficio per le ipotesi contemplate nel secondo e terzo comma dell'art. 635 cp. Fra queste rientra il danneggiamento *“delle cose indicate nel numero 7 dell'art. 625”*, fra cui le *“cose esposte alla pubblica fede”*. Ne consegue una evidente distonia rispetto a quanto ricordato sopra in tema di furto: il danneggiamento di *“cose esposte alla pubblica fede”*,

quali ad es. di un' auto parcheggiata sulla strada, è perseguibile d'ufficio a norma dell'art. 635 c. 2; invece il furto di tal genere di cose è perseguibile a querela.

Va infine ricordato che anche per il reato di danneggiamento, a norma dell'art. 71 c. 2 D.Lvo 159/11, si procede sempre d'ufficio *“se il fatto è commesso da persona sottoposta con provvedimento definitivo ad una misura di prevenzione personale durante il periodo previsto di applicazione e sino a tre anni dal momento in cui ne è cessata l'esecuzione”*

l) **art. 640 cp (truffa)**: la riforma ha modificato la seconda parte dell'art. 640 c. 2 bis cp, prevedendo ora la perseguibilità a querela anche se ricorre l'aggravante di cui al n. 7 dell'art. 61 c.p (aver cagionato danno patrimoniale di rilevante gravità).

Rimane la procedibilità d'ufficio per le altre ipotesi di truffa indicate al secondo comma, ivi compresa la circostanza aggravante di cui all'art. 61 n. 5.

m) **art. 640 (truffa), 640 ter cp (frode informatica) 646 cp (appropriazione indebita) 649 bis (casi di procedibilità d'ufficio)** : tali reati sono normalmente perseguibili a querela, fatti salvi i casi di procedibilità d'ufficio previsti dall'art. 649 bis cp. La “novella “ è intervenuta sull'art. 649 bis limitando la perseguibilità d'ufficio, nei casi ivi contemplati, solo se ricorrono aggravanti ad effetto speciale diverse dalla recidiva ovvero se la persona offesa è incapace per età o per infermità (in precedenza la procedibilità d'ufficio era estesa al caso dell'aggravante di cui all'art. 61 n. 7).

Com'è noto sono aggravanti ad effetto speciale a norma dell'art. 63 c. 3 cp quelle che comportano un aumento di pena superiore a un terzo: a titolo esemplificativo si veda quelle previste dall'art. 112 c. 2 e 3 cp (essersi avvalso di non imputabili), dall'art. 416 bis1 (metodo mafioso)

n) **art. 659 (contravvenzione di disturbo delle occupazioni o del riposo delle persone)** : la contravvenzione, limitatamente all'ipotesi di cui al primo comma, diventa procedibile a querela; tuttavia se il fatto ha ad oggetto spettacoli, ritrovi o trattenimenti pubblici ovvero è commesso nei confronti di persona incapace per età o per infermità, permane la procedibilità d'ufficio. Nulla è mutato, invece, per la diversa contravvenzione ex art. 659 c.p. secondo comma;

o) **art. 660 cp (contravvenzione di molestia o disturbo alle persone)**: la novella introduce la perseguibilità a querela ; si procede d'ufficio solo se il fatto sia commesso nei confronti di persona incapace per età o per infermità.

Il legislatore ha conservato la perseguibilità d'ufficio con riguardo ai reati commessi in danno delle persone *“incapaci, per età o per infermità”* .

Con riguardo all'incapacità **“per età”** vi è il dubbio se tale categoria si riferisca reati in danno di minori di anni 18 ovvero se si tratti di nozione più ampia, quale possibile causa (alternativa all'infermità) di incapacità della vittima, in ragione dell'età giovane o avanzata.

A seguito di riunione coordinata dal Procuratore Generale della Corte d'Appello di Genova si è convenuto, anche sulla scorta delle conclusioni in tal senso della Relazione del Massimario della Corte di Cassazione, di propendere per la seconda soluzione.

E' pertanto **incapace per età il minore infraquattordicenne** (che neppure può autonomamente presentare querela: cfr. artt. 120, 121 cp); è inoltre tale la persona che a causa dell'**età giovane o avanzata** (alternativa all'infermità) versi in una situazione di particolare vulnerabilità, della quale l'indagato abbia tratto consapevolmente vantaggio.

Con riguardo alla nozione di **incapacità per infermità** deve farsi riferimento in primo luogo alla condizione delle persone affette da *“infermità psichica”*, ossia da un vero e proprio stato patologico (es. disabilità intellettiva e relazionale); in secondo luogo alle persone affette da *“deficienza psichica”* , intesa quale carenza o anomalia mentale che, pur non costituendo una condizione

patologica, sia tale da influire sulla pienezza delle facoltà intellettive; infine all' "infermità fisica" tale da influire sulla capacità di autodeterminazione e reazione.

Come si è già rilevato nella precedente direttiva, nel catalogo di fattispecie ora perseguibili a querela di parte sono compresi anche reati per i quali è previsto l'arresto facoltativo o obbligatorio **l'arresto in flagranza**.

Si ribadisce la necessità di valutare con prudenza, in tali casi, l'opportunità di procedere all'arresto e si ricorda che a norma dell'art. 381 c. 3 "l'arresto in flagranza può essere eseguito solo se la querela viene proposta, anche con dichiarazione resa oralmente all'ufficiale o all'agente di Polizia giudiziaria presente nel luogo". E' dunque indispensabile, per procedere all'arresto, acquisire da parte dell'agente o ufficiale di Polizia presente sul luogo immediatamente la querela, dandosi altresì atto nel verbale di arresto della espressa volontà di procedere da parte della persona offesa(9) In caso di rimessione della querela l'arrestato deve essere posto immediatamente in libertà.

Si ricorda inoltre che a norma dell'art. 346 cpp "in mancanza di una condizione di procedibilità che può ancora sopravvenire possono essere compiuti gli atti di indagine preliminare necessari ad assicurare le fonti di prova e, quando vi è pericolo per il ritardo, possono essere assunte le prove previste dall'art. 392 cpp". Tenuto conto dell'obbligo, in tale situazione, di riferire al pubblico ministero a norma dell'art. 112 disp. att., è opportuno nei casi di urgenza ( si pensi al caso di incidente stradale con lesioni gravissime) procedere immediatamente all'identificazione ed elezione di domicilio dell'indagato e svolgere i necessari rilievi e adempimenti di cui all'art. 349 (10)

Infine l'art. 85 c. 1 del D.Lvo 150/22 ha previsto una **specifica disciplina transitoria**, stabilendo che "per i reati perseguibili a querela della persona offesa in base alle disposizioni del presente decreto, commessi prima della data di entrata in vigore dello stesso, il termine per la presentazione della querela decorre dalla stessa data, se la persona offesa ha avuto in precedenza notizia del fatto costituente reato"

**Alla presente direttiva si allega:**

- A) modulo di identificazione ed elezione di domicilio, che sostituisce il precedente modulo allegato alla direttiva del 27.10.22
- B) modulo di avviso alla persona offesa ex art. 90 bis cpp, che sostituisce il precedente modulo allegato alla direttiva del 27.10.22
- C) direttiva N. 999/22 del 27.10.22

Si dispone che la presente direttiva e gli allegati siano pubblicati sul sito internet dell'ufficio alla voce "provvedimenti e circolari"

Savona 26 gennaio 2023

Il Procuratore della Repubblica  
**Ubaldo PELOSI**

---

9 La Cassazione (N. 12309/17) si è espressa nei seguenti termini: *È illegittimo l'arresto facoltativo in flagranza eseguito per un reato perseguibile a querela, qualora quest'ultima non sia stata proposta dalla persona offesa all'ufficiale o all'agente di polizia giudiziaria presente nel luogo, come richiesto dall'art. 381, comma terzo, cod. proc. pen., non rilevando che essa sia stata sporta altrove nella stessa giornata*

10 Cass. 43480/14 (riferita peraltro al caso di richiesta di autorizzazione a procedere): *E legittimo il sequestro probatorio effettuato nel corso delle indagini preliminari, pur in mancanza di una condizione di procedibilità, essendo la stessa rilevabile solo nella fase processuale.*